




COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale attesta che il presente atto è rimasto affisso all'Albo pretorio dal 15.06.1995 al 15.07.1995 e per 30 gg. consecutivi.

Il Messo comunale



Il Segretario comunale





Statuto del Comune

di

Danta di Cadore (BL)

Modificato con provvedimenti consiliari n. 32 del 22 luglio 1994 e n. 38 del 7 ottobre 1994.

STATUTO DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto dello Statuto)

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Danta di Cadore, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'Ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi Regolamenti.

Art. 2

(Obiettivi e metodi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Danta di Cadore svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali nonché quelle che ritenga di interesse della propria Comunità, al fine di valorizzare la persona secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di democrazia, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Art. 3

(Finalità dell'attività del Comune)

1. Il Comune di Danta di Cadore si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) la valorizzazione dell'iniziativa economica privata, intesa anche allo sviluppo del tessuto produttivo artigianale, piccolo-industriale, agricolo e delle attività turistiche;

- b) la promozione del diritto allo studio ai fini della prosecuzione degli studi da parte di allievi capaci e meritevoli, mediante servizi individuali o collettivi ovvero sussidi in denaro alle rispettive famiglie;
- c) la promozione di iniziative di solidarietà e di sicurezza sociale, con particolare riferimento alla tutela della persona, valorizzando il volontariato;
- d) il sostegno e la promozione dell'associazionismo e delle attività che in tale ambito si esprimono, favorendo la pratica delle discipline sportive come momento significativo di aggregazione sociale;
- e) la promozione e lo sviluppo dei valori tradizionali ascrivibili alla cultura ladina locale nonché delle antiche consuetudini, come formulate nei vecchi Laudi, che trovano espressione attuale nell'istituzione regoliera;
- f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali presenti nel territorio nonché delle tradizioni etiche, artistiche e religiose, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- g) ogni altra iniziativa intesa alla creazione di opportunità di sviluppo della persona nell'ambito familiare, del lavoro e del tempo libero.

Art. 4

(Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e disciplinare l'esercizio di funzioni o servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune, a tale scopo, promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini e con la Comunità Montana.

Art. 5

(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune ha uno stemma partito: nel primo d'azzurro al pino silvestre al naturale, posto tra due torrioni di pietra di due palchi, quadrati, con base piramidale, merlati alla guelfa, moventi dai due fianchi dello scudo, il tronco incatenato ai torrioni, il tutto terrazzato di

verde; nel secondo di rosso, al monte all'italiana di sei colli d'oro cimato dal cervo saliente dello stesso.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da drappo rettangolare cadente, terminante con bordo a due angoli rientrati con frangia d'argento. Il drappo è appeso ad un'asta orizzontale portata a sua volta da un'asta centrale, tenuta da due cordoni d'argento (con fiocchi). Il gonfalone è di drappo partito di rosso e di azzurro, caricato dell'arma sopra descritta e su di esso sono riprodotti in color argento lo scudo e le armi con in alto il nome del Comune.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal Regolamento.

Art. 6

(Albo Pretorio)

1. La Giunta comunale individua nella Sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Anche al di fuori dei casi di pubblicità legale di cui ai precedenti commi, il Comune assicura la massima diffusione e divulgazione dei programmi e degli atti del Comune attraverso gli organi di informazione locale ed, eventualmente, attraverso propri strumenti di informazione.

TITOLO II°

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 7

(Sede comunale)

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
2. Gli Organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal Municipio.

Art. 8

(Tutela del territorio agro-silvo-pastorale)

1. Il Comune disciplina con norme regolamentari le attività di utilizzazione del territorio che non siano riservate alla competenza normativa primaria di altri Enti e, in particolare, svolge attività coordinata con gli organi di Polizia forestale e con le Regole per la tutela del patrimonio comune agro-silvo-pastorale, esercitando sui terreni di proprietà indivisa appresi per laudo le facoltà di interdizione che competono ai proprietari, al fine di salvaguardarne la fruizione collettiva, l'ordinato sviluppo e l'incremento.

TITOLO III°

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I°

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 1^

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 9

(Diritti ed attribuzioni dei Consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal Regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, aziende e strutture dipendenti dal Comune, le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la Segreteria del Comune.

ne. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
5. Il Regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 10

(Doveri dei Consiglieri comunali)

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 11

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 12

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II^

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
3. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni, quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 14

(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il Messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal Regolamento.

Art. 15

(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16

(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 17

(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi pre-

siede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Il Regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 18

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Art. 19

(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art. 20

(Astenuti e schede bianche e nulle)

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non viene considerato nel numero dei votanti.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 21

(Consigliere anziano)

1. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 22

(Disposizioni generali sulle Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio comunale può altresì istituire Commissioni permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, con criteri proporzionali garantendo le rappresentanze della minoranza.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, aziende e strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il Regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni consiliari.

Art. 23

(Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei Regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di Regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni della Legge n. 142/90 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.
3. In materia di Regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

Art. 24

(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta di 3 Consiglieri, 2 designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

Art. 25

(Nomina dei rappresentanti del Consiglio)

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato.

Art. 26

(Regolamento interno)

1. Il Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

CAPO II°

LA GIUNTA

Art. 27

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28

(Assessori esterni al Consiglio)

1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 29

(Indirizzi generali di governo)

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 30

(Dimissioni, decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 31

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 32

(Competenze generali della Giunta).

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 33

(Attribuzioni)

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
 - b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;
 - c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

- e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) la determinazione delle tariffe dei canoni, tributi e servizi;
- g) le proposte di rettifiche IRPEF;
- h) le determinazioni in materia di toponomastica;
- i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alla locazione di immobili ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisizioni, alienazioni, appalti e contratti;
- n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi, non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 34

(Adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

CAPO III°

IL SINDACO

Art. 35

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è

l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e rappresenta la comunità.

Art. 36

(Attribuzioni)

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessioni edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale;
- l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'Ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge;
- n) liquida le spese precedute da impegno, in fase meramente esecutiva.

Art. 37

(Vicesindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 38

(Incarichi agli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39

(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

Art. 40

(Nomine)

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO IV°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

(Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune emana il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge n. 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 42

(Valorizzazione delle libere forme associative)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, valorizza le libere forme associative.
2. Valorizza altresì le finalità e gli scopi perseguiti dalle Regole-Comunioni Familiari, riconoscendone l'importanza storica, economica, sociale e culturale. Le modalità della partecipazione delle Regole all'attività comunale e dei reciproci rapporti sono disciplinati dal successivo articolo.
3. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
4. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco, dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
5. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti,

assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l'accesso alle strutture ed ai servizi.

6. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e dell'emigrazione e, in ogni caso, quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
7. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse ovvero per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione con particolare riguardo alla Parrocchia ed alle associazioni e gruppi che ad essa fanno capo.
9. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità alle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili siano iscritte in un Albo dell'associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 43

(Cooperazione con le Regole)

1. Il Comune riconosce l'interesse pubblico degli scopi perseguiti dalle Regole-Comunioni Familiari di Tutta Danta e di Mezza Danta di Sotto, agevola l'accesso dei Regolieri alle strutture ed ai servizi del Comune e può conferire alle Regole stesse lo svolgimento di servizi determinati mediante convenzione.
2. Sono riconosciute alle Regole tutte le facoltà previste dal precedente articolo per le Associazioni.
3. Inoltre, gli Organi delle Regole possono rivolgere al Comune interrogazioni, istanze, petizioni e proposte che il Sindaco è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, salva l'osservanza del procedimento di cui all'art. 53 della Legge n.142/90 e salva la competenza del Consiglio comunale per materia.
4. Il Comune è tenuto ad acquisire il parere delle Regole sulle proposte di provvedimenti nelle materie agro-silvo

-pastorale, ambientale e turistica ovvero quando sia direttamente interessata la proprietà regoliera. Tali pareri possono essere resi anche alla competente Commissione consiliare permanente.

Art. 44

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 25 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 45

(Referendum consultivo)

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato, definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto dal 25 per cento dei cittadini elettori nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. La sottoscrizione di richiesta del referendum deve essere autenticata.
6. Per la ammissibilità dei quesiti referendari e la conseguente indizione del referendum consultivo, è costituita un'apposita Commissione consiliare formata da 2 Consiglieri, di cui 1 in rappresentanza della minoranza, e dal Segretario comunale.
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 46

(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione agli interessati stessi ed al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 47

(Difensore civico)

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia può essere istituito, a livello pluricomunale ovvero presso la Comunità Montana, il Difensore civico il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica ammi-

nistrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. La deliberazione relativa alla istituzione del Difensore civico deve essere prioritariamente approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune e l'elezione alla carica avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana ovvero di quelli assegnati a ciascun Comune del diverso ambito territoriale.

3. Per la carica di Difensore civico sono richiesti i seguenti requisiti, da prevedere anche nell'atto istitutivo:

a) essere cittadino elettore, non Consigliere comunale, di uno dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza;

b) avere esperienza o preparazione amministrativa adeguata e documentata;

c) godere di notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.

4. La durata in carica del Difensore civico è pari a quella del Consiglio comunale che lo ha eletto. In sede di prima attuazione dell'istituto, la durata in carica è pari a quella residua del Consiglio.

TITOLO V°

UFFICI E PERSONALE

Art. 48

(Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione, anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella

del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico ed i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il Segretario organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 49

(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 50

(Funzioni del Segretario comunale)

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione ed è tenuto a dare indirizzi operativi ai responsabili dei servizi ed a verificarne l'attività, per iniziativa propria ovvero di concerto con il Sindaco, cui tale funzione anche compete ai sensi del precedente art. 36, lettera b).
2. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive, oltrechè referenti e di assistenza, e cura direttamente, anche a mezzo di impiegato di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.
3. Nell'esercizio della funzione referente ovvero per la stesura dei verbali, il Segretario può farsi assistere da un dipendente del Comune.
4. Al Segretario compete, in particolare:

- a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività deliberativa e di quella amministrativa in generale, salve le determinazioni regolamentari in ordine ai responsabili dei singoli procedimenti ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) la fissazione dei criteri per la redazione delle deliberazioni e la individuazione del funzionario responsabile, ove non sia definita in sede regolamentare ovvero si tratti di materia attribuita alla competenza di più servizi;
- c) la convocazione e presidenza della Conferenza dei responsabili dei servizi;
- d) la presidenza delle Commissioni di concorso nei casi e con le modalità stabilite dallo specifico Regolamento;
- e) la presidenza delle gare e delle Commissioni preordinate alla aggiudicazione degli appalti nonché la direzione della organizzazione di esse, di competenza del responsabile di settore, salvo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
- f) la rogazione dei contratti nei quali il Comune ha interesse o è parte, salva la competenza del Sindaco a stipularli;
- g) la funzione certificativa che dalla Legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;
- h) la vigilanza sulla effettività del diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti amministrativi e su quello di prendere visione ed estrarre copia degli atti stessi, adottando provvedimenti sostitutivi ove necessari;
- i) l'attività di relazione alla Giunta comunale sull'andamento dei servizi nonché di proposta in ordine ai provvedimenti utili ad eliminare inefficienze ed ottimizzarne l'organizzazione; tale attività dà luogo alla presentazione di un documento con periodicità almeno semestrale.

Art. 51

(Rapporti del Segretario con gli organi elettivi)

1. Il Segretario, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo precedente, si attiene alle direttive impartitegli dal Sindaco e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; in particolare:
 - provvede alla ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta;

- adotta, con le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento ed in osservanza degli accordi sindacali decentrati, i provvedimenti di mobilità interna del personale nell'ambito della struttura organizzativa e quelli relativi all'osservanza delle mansioni risultanti dalla Pianta organica e dal Regolamento organico approvati dal Consiglio comunale;
- adotta, anche in via d'urgenza, i provvedimenti organizzativi necessari all'espletamento di funzioni nuove e delegate, salva la competenza degli organi collegiali qualora comportino modificazioni al Regolamento organico ed alla Pianta organica;
- controfirma le ordinanze sindacali, sulle quali esprime preventivo parere di legittimità.

Art. 52

(Unità organizzative dell'Amministrazione comunale)

1. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza.
4. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
5. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.
6. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal Regolamento, nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 53

(Incarichi a tempo determinato)

1. Alla Giunta, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, spetta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno e parziale, nei casi e con le modalità previste dall'art. 7 della Legge 29.12.1988, n. 554, e successive modificazioni.
2. Nelle ipotesi di cui al primo comma, alla Giunta comunale compete anche la approvazione dei progetti-obiettivo e dei bandi di reclutamento.

TITOLO VI°

SERVIZI

Art. 54

(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione o somministrazione di beni nonchè attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale viene realizzata in una della seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
3. In particolare, si fa luogo a concessione a terzi per i servizi i cui costi possono essere sostenuti con i proventi della gestione.
4. La deliberazione del Consiglio comunale con cui si determina la gestione di un servizio pubblico deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 55

(Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di aziende ed istituzioni)

1. Gli Amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli Assessori, i Revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende istituzionali.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 56

(Istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e due Consiglieri.
2. Salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
4. Al Direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il Regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 57

(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Comune ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

TITOLO VII°

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 58

(Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche, in modo particolare nell'ambito della Comunità Montana, e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 59

(Rappresentanza del Comune presso strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nelle strutture associative è il Sindaco o persona da esso delegata, Consigliere comunale.

Art. 60

(Convenzioni)

1. La convenzione è lo strumento collaborativo che viene attuato per lo svolgimento coordinato e temporaneo di più funzioni e servizi o per l'esecuzione di un'opera.
2. La convenzione, contenente gli elementi obbligatori previsti dalla legge, può intervenire tra più Comuni e loro enti strumentali, tra Comuni e Comunità Montane ovvero tra Comuni e Provincia.
3. E' deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, cui compete anche di determinare in via programmatica le modalità di prestazione del servizio cui la convenzione è preordinata.

Art. 61

(Unione di Comuni)

1. In previsione della fusione con uno o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa Comunità Montana, il Consiglio comunale può costituire una unione di Comuni ovvero aderire all'iniziativa analoga della Comunità Montana, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 della Legge n. 142/90.
2. I Consigli comunali dei Comuni aderenti all'unione possono deliberare che tale forma associativa si trasformi in consorzio plurifunzionale dopo dieci anni dalla costituzione e qualora non si ritenga di procedere alla fusione in unico Comune. In tal caso, i contenuti disciplinari dell'Atto costitutivo e del Regolamento si trasferiscono nello Statuto del consorzio, tranne quelli propri della forma associativa dell'unione.

Art. 62

(Accordi di programma)

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni, soggetti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, e sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse del Comune, diretto ed indiretto, alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII°

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 63

(Controllo economico interno della gestione)

1. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
2. I Regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche ed i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico di gestione.

Art. 64

(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il Revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di Legge, Statuto e Regolamento.
3. Il Revisore, in conformità di quanto stabilito dal Regolamento di contabilità:
 - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;

- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del Revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 65

(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del Revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO IX°

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66

(Norma transitoria)

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.
2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della Legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.

Art. 67

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, come modificato ed integrato con le Leggi n. 8/93 e n. 485/93 nonchè col D.Lg.vo n. 29/93, modificato dal D.Lg.vo n. 470/93, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.